

**MOD. Info Gravidanza / Allattamento****A TUTTE LE LAVORATRICI****Oggetto: D. Lgs. 151/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità"**

Una gravidanza priva di complicazioni è assolutamente compatibile con lo svolgimento della normale attività lavorativa, però, in alcuni casi, il lavoro o l'ambiente nel quale questo si svolge possono comportare un rischio per la salute della lavoratrice gestante e/o del nascituro.

Se nell'attività svolta delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento sono presenti rischi d'esposizione a rischi derivanti dalla mansione svolta che possono influire sulla sicurezza delle lavoratrici, la normativa stabilisce che il datore di lavoro deve adottare misure di prevenzione e protezione che prevedono anche la modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro. Se tali modifiche non sono possibili, il datore di lavoro deve procedere o allo spostamento della lavoratrice ad altre mansioni, o concedere l'astensione anticipata dal lavoro informando contestualmente il Servizio del Lavoro territoriale.

La legislazione vigente in materia di tutela della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento è rappresentata dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" che ha recepito e armonizzato le precedenti normative in materia; tale decreto disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.

È vietato adibire le lavoratrici all'effettuazione di lavori pericolosi, faticosi ed insalubri; il decreto, nei suoi allegati fornisce un elenco di attività e di fattori di pericolo per i quali è obbligatorio concedere l'astensione obbligatoria dal lavoro per il periodo stabilito dalle norme. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di attività a rischio. Nel seguito si fornisce un elenco non esaustivo dei fattori di pericolo indicati nel Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151:

Agenti fisici

- Agenti fisici allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:
 - colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti (esempio urti e cadute, reazioni improvvise degli alunni, attività in palestra e in cortile);
 - movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari (esempio sollevamento e spostamento di alunni disabili, secchi, sacchi dei rifiuti, arredi, risme e faldoni);
 - movimenti e posizioni di lavoro (esempio posture chinate su sedie e tavoli bassi, assistenza igienica agli alunni);
 - fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalla lavoratrice.

Agenti biologici

- Possibile esposizione a toxoplasma ed al virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
- presenza di periodi di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con il pubblico o con particolari strati di popolazione, specie in periodi di epidemia (esempio contatto con alunni: rosolia, varicella, morbillo, parotite, pertosse, quinta malattia, citomegalovirus; cambio pannolini e assistenza igienica degli alunni).

Agenti chimici

- Manipolazione di sostanze / miscele chimiche classificate tossiche, molto tossiche, nocive, corrosive o estremamente infiammabili (esempio prodotti per la pulizia e la disinfezione, reagenti dei laboratori scientifici);
- manipolazione di sostanze / miscele chimiche che presentano le seguenti frasi di pericolo / rischio:
 - pericolo di effetti cumulativi;
 - pericolo di effetti irreversibili molto gravi;
 - possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti;
 - può provocare sensibilizzazione mediante inalazione;
 - può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle;
 - può provocare il cancro;
 - può provocare alterazioni genetiche ereditarie;
 - pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata;
 - può provocare il cancro per inalazione;
 - può ridurre la fertilità;
 - può danneggiare i bambini non ancora nati;
 - può danneggiare i bambini allattati al seno.

Condizioni di lavoro

- Trasporto di pesi, sia a braccia e a spalle, sia con carrelli a ruote (esempio carrelli per le pulizie, trasporto materiale didattico, arredi, ecc.);
- sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa (esempio sollevamento di alunni non autosufficienti);
- lavori su scale (esempio pulizia dei vetri);
- gestione di alunni con gravi disturbi del comportamento;
- lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

* _ * _ *

Qualora la lavoratrice sia esposta ai pericoli/rischi sopra indicati, il datore di lavoro deve mettere in atto delle misure affinché alle lavoratrici sia evitata l'esposizione al rischio. Tali misure comprendono quanto di seguito riportato (elenco esemplificativo e non esaustivo):

- la lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto;
- sono modificate le condizioni di lavoro o del posto di lavoro in modo da eliminare il/i rischio/i per le lavoratrici;
- è modificato, se possibile, l'orario di lavoro;
- sono forniti, se necessari, idonei dispositivi di protezione individuali.

Si precisa che se la lavoratrice, per evitare i rischi ed i pericoli, è adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.

Nel caso in cui il datore di lavoro non possa modificare le condizioni di lavoro della lavoratrice o adibire la lavoratrice ad altra mansione, la lavoratrice deve inoltrare domanda al Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento per ottenere autorizzazione all'anticipo dell'astensione obbligatoria per lavoro a rischio.

Il Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento dovrà emanare un provvedimento di astensione dal lavoro o rifiuto della domanda di astensione, entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.

Internamente alla nostra scuola ci sono delle mansioni che espongono le lavoratrici ad alcuni dei rischi sopra indicati quali ad esempio:

- stazionamento eretto per più della metà dell'orario di lavoro: il rischio interessa sia le lavoratrici in stato di gravidanza che le lavoratrici in periodo di allattamento fino a 7 mesi dopo il parto;
- rischio chimico dovuto all'impiego di sostanze / miscele chimiche pericolose: il rischio interessa sia le lavoratrici in stato di gravidanza che le lavoratrici in periodo di allattamento fino a 7 mesi dopo il parto;
- movimentazione manuale di carichi di peso superiore a 3 Kg, movimentati in via non occasionale: il rischio interessa sia le lavoratrici in stato di gravidanza che le lavoratrici in periodo di allattamento fino a 7 mesi dopo il parto;

- rischio biologico (malattie esantematiche, epidemia, stretto contatto con alunni disabili, ecc.): il rischio interessa sia le lavoratrici in stato di gravidanza che le lavoratrici in periodo di allattamento fino a 7 mesi dopo il parto;
- rischio di reazioni violente e improvvise da parte di alunni affetti da gravi disturbi comportamentali: il rischio interessa sia le lavoratrici in stato di gravidanza che le lavoratrici in periodo di allattamento fino a 7 mesi dopo il parto;
- lavori su scale portatili: il rischio interessa le lavoratrici in stato di gravidanza;

Si invita pertanto le lavoratrici ad informare ufficialmente il Datore di lavoro in merito al loro stato di gravidanza / allattamento in modo che lo stesso possa verificare se è possibile mettere in atto le dovute misure di prevenzione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Paola Bortolotti

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Data _____

Firma per accettazione _____

Data _____

Per presa visione ed avvenuta consultazione il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
firma _____